

RELAZIONE TECNICA

1. GENERALITA'

Il presente provvedimento interviene a pochi mesi di distanza dal d. P.C.M. 18 settembre 2023 n. 164, relativo al “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari dell'ordinamento militare in materia di organizzazione del Ministero della difesa”, con il quale si è provveduto, nell'ambito dell'organizzazione dell'Area tecnico-amministrativa centrale del Ministero all'adeguamento e al riallineamento delle disposizioni di rango regolamentare rispetto a diverse e significative modifiche, anche in materia di dotazioni organiche dirigenziali e non dirigenziali, recate negli anni da molteplici interventi normativi di rango primario.

A prosecuzione, ad integrazione e a completamento di quanto già fatto con il citato d. P.C.M. n. 164 del 2023, il presente provvedimento vuole ultimare l'adeguamento della normativa di rango regolamentare in materia di organizzazione dell'Area tecnico-amministrativa centrale, in ragione della necessità di dare completa attuazione alle disposizioni introdotte, in particolare, dai decreti-legge n. 44 e 75 del 2023, in particolare, in materia di:

- a) potenziamento degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa, a mente e in attuazione dell'articolo 7-ter del decreto-legge n. 44 del 2023¹;
- b) separazione delle cariche, delle funzioni e delle relative responsabilità di Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, a mente e in attuazione dell'articolo 4, del decreto-legge n. 75 del 2023.

Giova subito rammentare che il decreto-legge n. 44 del 2023 ha, tra l'altro, previsto nell'ambito del ruolo dei dirigenti civili del Ministero della difesa, l'incremento in organico di due posizioni dirigenziali di livello generale (Cfr., art. 7, comma 3)² e la rimodulazione in riduzione in termini compensativi - dal punto di vista finanziario - di due posizioni dirigenziali di livello non generale, con riguardo ad una delle posizioni dirigenziali generali incrementate, (Cfr., art. 7, comma 4)³.

Si rammenta altresì, che una delle due posizioni dirigenziali di prima fascia incrementate (con l'articolo 7, co. 3 cit.), con il citato d. P.C.M. n. 164 del 2023, è stata destinata, in attuazione della norma primaria, a ricoprire l'incarico di direzione del terzo Ufficio centrale del Ministero – l'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio della difesa - istituito a mente dell'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1) punto 1.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.

L'altra delle due posizioni (incrementate) di livello dirigenziale generale, con il presente provvedimento (in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 75 del 2023) viene destinata a ricoprire l'incarico di *Direttore nazionale degli armamenti*, all'esito della separazione delle funzioni

¹ Articolo 7-ter. *Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa* - 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.

2. omissis.”

² Art. 7, comma: “3. *Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2 annessi al presente decreto.*”

³ Art. 7, comma: “4. *Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.*”



e delle responsabilità (precedentemente attestate sull'unica figura del Segretario generale) su due distinte figure di livello dirigenziale generale: *il Segretariato generale della difesa e il Direzione nazionale degli armamenti*. Tale separazione è stata già definita a livello normativo primario, dallo stesso articolo 4, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75.⁴

2. LA SEPARAZIONE DELLE CARICHE DI SEGRETARIO GENERALE DELLA DIFESA E DI DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI.

La principale finalità del presente provvedimento è quella di allineare la normativa di rango regolamentare recata d.P.R. 15 marzo 2010, 90 (TUOM), alla separazione delle cariche e delle rispettive funzioni e responsabilità fra Segretario generale e di Direttore nazionale degli armamenti, già operata a livello primario. La separazione delle cariche di cui trattasi, che di per sé già realizza una profonda riorganizzazione strutturale del Dicastero, pone anche le condizioni necessarie a “... *omissis ... a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, omissis.*” (Cfr., in nota 2, il testo completo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 75 del 2023).

È altresì necessario rappresentare che la separazione e la conseguente ripartizione fra Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti di compiti, funzioni e responsabilità (sinora, invece, accentrati sull'unica figura del Segretario generale della difesa), oltre a recare con sé, sul piano normativo, significativi adeguamenti delle rispettive organizzazioni ordinarie, comporta anche la necessità di intervenire a tutto campo sul tessuto normativo regolamentare dell'ordinamento militare, allo scopo di allineare le numerose disposizioni di natura meramente ordinamentale e dunque finanziariamente neutre, negli ambiti più disparati, che ancora si riferiscono al solo Segretario generale della difesa, senza considerare lo sdoppiamento delle cariche avvenuto a livello normativo primario. Si tratta, in definitiva, di una serie di adeguamenti e integrazioni che potremo definire di “*riallineamento normativo consequenziale*” che, se da un punto di vista del “merito” risultano sostanzialmente imposte dalla necessità “sistematica” di assicurare l'indispensabile coerenza interna del TUOM, dal punto di vista quantitativo, invece, risultano certamente significative, dal momento che a tal fine si è reso necessario apportare diverse novelle sparse sull'intero corpo normativo regolamentare.

⁴ Al riguardo, a livello normativo primario, sono stati rimodulati gli articoli dal 40 al 43 del codice dell'ordinamento militare e inseriti gli articoli 44-*bis* e 44-*ter*. A mente di tali disposizioni, relative alla configurazione delle cariche, alle dipendenze alle strutture e alle relative funzioni, in linea con la legislazione vigente, sia l'incarico di Segretario generale della difesa sia quello di Direttore nazionale degli armamenti - a cui sono devolute le attribuzioni connesse a innovazione e ricerca tecnologica e sviluppo - alla politica industriale nazionale e internazionale di settore e al *procurement* degli armamenti, possono essere assegnati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a dirigenti civili di prima fascia ovvero a ufficiali in servizio permanente delle Forze armate, aventi il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente. La disciplina primaria è poi completata dalla previsione che se uno dei due [Segretario generale o Direttore nazionale degli armamenti] riveste la qualifica dirigenziale civile, l'altro deve essere un generale [e viceversa]. Il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti sono coadiuvati rispettivamente da un Vice segretario generale e da un Vice direttore nazionale degli armamenti che svolgono altresì funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica. Il Vice segretario generale e il Vice direttore nazionale degli armamenti sono nominati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, su proposta del Ministro della difesa sentiti, rispettivamente il Segretario generale e il Direttore nazionale degli armamenti. Essi sono scelti tra i dirigenti civili se i rispettivi vertici sono militari e viceversa. Il Vice segretario generale e il Vice direttore nazionale degli armamenti erano già previsti quali Vice segretari generali, uno civile e l'altro militare [a mente dell'articolo 42 del codice dell'ordinamento militare vigente prima del decreto legge n. 754 del 2023], così che la loro previsione nelle rinnovate disposizioni non ha recato alcun incremento di organico dirigenziale generale e, pertanto, alcun onere aggiuntivo. Del pari, neanche sotto il profilo delle strutture, era possibile individuare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché le infrastrutture e i beni strumentali, nonché gli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale e non generale militari e civili - unitamente alle risorse umane di livello non dirigenziale ivi impiegate a legislazione vigente - ove operanti nell'ambito delle funzioni riconducibili a quelle della Direzione nazionale degli armamenti, passano alle dipendenze del Direttore nazionale degli armamenti; ove, invece, operanti nell'ambito delle funzioni del Segretariato generale, restano alle dipendenze del Segretario generale.



3. NEUTRALITÀ FINANZIARIA.

La neutralità finanziaria, anche delle disposizioni di riallineamento regolamentare (recate dal presente provvedimento) è imposta già a livello primario, in particolare dal comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legge n. 75 del 2023, laddove espressamente si dispone che *“3-bis. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”*

Rispetto agli obiettivi normativi di riallineamento del livello regolamentare appena sopra delineati (Vds., più ampiamente, il para “OBIETTIVI” della Relazione illustrativa) si segnala sin da subito che il provvedimento in esame è, coerentemente con la richiamata normativa primaria (comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 75 del 2023), **finanziariamente neutro**, giacché gli effetti finanziari delle citate rimodulazioni delle dotazioni organiche di livello dirigenziale generale disposti dai relativi provvedimenti normativi di rango primario (in particolare gli articoli 7, commi 3 e 4, e 7-ter del decreto-legge n. 44 del 2023), l'incremento di 20 unità del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, nonché l'incremento di un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 dell'articolo 17 del TUOM, a cui poter corrispondere un il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3 del medesimo TUOM⁵ (parametrato, al pari che per il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, il Consigliere diplomatico, il Consigliere giuridico, se nominato, i tre Vice capo di Gabinetto, ad una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero), **sono stati tutti già autorizzati, quantificati, coperti e scontati in occasione della loro previsione al livello primario** (Cfr., al riguardo le relazioni tecniche di riferimento positivamente verificate e bollinate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato). Sotto questo profilo, pertanto, il provvedimento che s'illustra non dispone nulla di nuovo rispetto a ciò che già è vigente a livello normativo primario limitandosi a darvi attuazione e, pertanto, non produce effetti né negativi né positivi sulla finanza pubblica.

Si procede ora alla illustrazione delle singole novelle al TUOM, recate dal presente provvedimento dimostrando di volta in volta, ove necessario, la relativa neutralità finanziaria:

- **l'articolo 1, comma 1, lettere a) e b)** sono disposizioni di mero adeguamento rispetto allo sdoppiamento delle funzioni e delle connesse responsabilità sulle due cariche di Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale degli articoli 7, comma 1 e 13 comma 6 del TUOM che non determinano effetti finanziari.
- **l'articolo 1, comma 1, lettera c)**, reca interventi sull'articolo 14 del TUOM.

In particolare, al:

- **numero 1)**, prevede l'Ufficio comunicazione Difesa tra gli uffici di diretta collaborazione, prevedendo, che assorbe le competenze dell'Ufficio di Gabinetto in materia di pubblica informazione e l'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica che acquisisce le competenze in tema di ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e innovazione tecnologica comunicazione oggi attestati all'Ufficio di Gabinetto.

Anche i beni strumentali unitamente alle risorse umane operanti nell'ambito delle funzioni

⁵ Articolo 19. - “3. Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.”.



- riconducibili a quelle del Gabinetto passano nella disponibilità del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e del Capo dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica, non comportando nuovi o maggiori oneri. Inoltre con l'integrazione all'articolo 17, comma 4-*bis* (cfr. modifica all'articolo 1, comma 1, lettera *f*) dello schema) si precisa che il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e il Capo dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica sono assegnati nei limiti del contingente di cui all'articolo 17 del TUOM;
- **numero 2)**, prevede una modifica al comma 3 di mero adeguamento, enucleando in modo autonomo il Segretariato generale e la Direzione nazionale degli armamenti;
 - **numero 3)**, prevede l'introduzione del comma 5-*bis*. In particolare, il comma 5-*bis* è finalizzato alla definizione dei compiti e delle funzioni della nuova figura dirigenziale all'interno degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, introdotta con l'articolo 7-*ter* del decreto legge n. 44 del 2023 e inclusa, **dall'articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2)** del presente provvedimento, tra quelle di cui all'articolo 17, comma 4 del TUOM. Come già rappresentato gli oneri connessi al potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, relativi all'incremento del contingente di personale di cui all'articolo 17, comma 1 di 20 unità (da 116 a 136) e all'incremento della figura di livello dirigenziale della quale si tratta, sono stati già quantificati, coperti e scontati nell'ambito delle relative previsioni primarie recate all'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023; così che i presenti interventi regolamentari risultano di carattere meramente attuativo e completamente neutri sul piano degli oneri. Con particolare riferimento, infatti, alla figura aggiuntiva di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione, le disposizioni in commento né la istituiscono né modificano il relativo trattamento economico, bensì, al contrario, si limitano a definirne i compiti, le funzioni e le responsabilità a livello regolamentare, per consentirne l'effettivo impiego. In particolare, si tratta della figura del Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e assistenza al vertice politico nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. Il Direttore per la politica di difesa è scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di adeguate competenze. Ove nominato, il Direttore di cui trattasi, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, delle competenti articolazioni degli uffici di diretta collaborazione, e risponde direttamente al Ministro;
 - **l'articolo 1, comma 1, lettera d)** interviene sull'articolo 15, comma 2, al fine di esplicitare le funzioni del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e del Capo dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica e pertanto non determina effetti finanziari;
 - **l'articolo 1, comma 1, lettera e)** interviene sull'articolo 16, per inserire, conseguentemente, il capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e il Capo dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica tra i responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e definirne la nomina. Non determina effetti finanziari (vedasi integrazione all'articolo 17 volta a inserire il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e il Capo dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica nel contingente di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17);
 - **l'articolo 1, comma 1, lettera f)** interviene sull'articolo 17.
 - In particolare, al:
 - **numero 1)** interviene sul comma 1 per aggiornare il contingente di personale in diretta collaborazione dalle attuali 116 a 136 unità, in funzione del già citato potenziamento degli Uffici di cui trattasi operato con l'articolo 7-*ter* del decreto-legge n. 44 del 2023. Di seguito, la **Tabella 1** ricostruisce l'attuale consistenza del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa in **136 unità**, tenendo conto sia delle riduzioni già operate in applicazione dell'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia dell'incremento di 20 unità, da ultimo previsto dal citato articolo 7-*ter*. Si sottolinea che, l'adeguamento quantitativo del contingente effettuato in questa sede **non reca oneri**, giacché l'incremento di 20 unità del quale si tratta è già stato quantificato coperto e scontato nell'ambito



del richiamato decreto legge n. 44 del 2023.

Tabella 1

CONTINGENTE DI DIRETTA COLLABORAZIONE			
ARTICOLO 17, COMMA 1, DPR 15 MARZO 2010, N. 90			
A	B	C	A - B + C
Prima delle riduzioni di cui alla colonna B	Riduzione del 20% ex art. 1, comma 372 della legge n. 190 del 2014	Incremento di 20 unità ex articolo 7-ter del decreto-legge n. 44 del 2023	contingente attule risultante
145	29	20	136

- **numero 2)**, interviene sull'articolo 17, comma 4, includendo la figura aggiuntiva del Direttore per la politica di difesa. Come già rappresentato, in occasione dell'illustrazione delle modifiche recate dall'articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3), gli oneri connessi al potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, connessi all'incremento della figura di livello dirigenziale della quale si tratta, sono stati già quantificati, coperti e scontati nell'ambito delle relative previsioni primarie recate all'articolo 7-ter del decreto-legge n. 44 del 2023;
- **numero 3)**, chiarisce che la posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e del Capo dell'Ufficio coordinamento studi strategici e innovazione tecnologica è assegnata nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 17 e pertanto non determina effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera g)** interviene sull'articolo 19, comma 3, al fine di includere fra i percettori dell'emolumento ivi previsto, anche la nuova figura del *Direttore per la politica di difesa*. Tale emolumento è pari a "un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero.". Si ribadisce che la previsione di cui trattasi in questa sede è priva di oneri, giacché l'incremento della figura del Direttore per la politica di difesa con il relativo trattamento economico, è già stato quantificato coperto e scontato nell'ambito del richiamato decreto-legge n. 44 del 2023. Al riguardo *Cfr.*, in nota 1, l'articolo 7-ter del decreto-legge n. 44 del 2023, con le relative quantificazioni, autorizzazioni di spesa e coperture;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera h)** interviene sull'articolo 23, comma 2, lettera e), con una modifica di mero adeguamento volta ad enucleare in modo autonomo il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti, fra gli incarichi ricoperti che danno titolo all'iscrizione e titolo d'onore al Circolo Ufficiali delle Forze Armate. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera i)** interviene sull'articolo 24, commi 1, 2, 3 e 5, per adeguare le disposizioni regolamentari a quelle introdotte in via sperimentale nel 2016 con il decreto del Ministro della difesa 15 ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 4 novembre 2016, registro Ministeri istituzionali, fg. n. 2082, citato nel preambolo del provvedimento che qui s'illustra, con cui fu cambiata la dipendenza del Circolo Ufficiali delle Forze armate e del raggruppamento autonomo Difesa (RAMDIFE), passandola dal Segretario generale della Difesa al Capo di Stato maggiore della difesa. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettere dalla l) alla r)** prevedono tutta una serie di modifiche di mero coordinamento delle disposizioni regolamentari (artt. 25, 26, 27, 28, 31, 33 e 37) che disciplinano il Circolo ufficiali delle Forze armate, consequenziali rispetto al citato passaggio della dipendenza del Circolo stesso dal Segretario generale della difesa al Capo distato maggiore della difesa. Anche in tali casi si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non



determinano effetti finanziari;

- **l'articolo 1, comma 1, lettera s): al numero 1)** interviene con finalità di coordinamento, sull'articolo 84, comma 1 del TUOM, al fine di includere, nella composizione del Comitato consultivo sui progetti di contratto, anche il Vice Direttore nazionale degli armamenti quale rappresentante di adeguato livello della Direzione nazionale degli armamenti. In precedenza tale previsione non era necessaria poiché la presidenza del Comitato attestata sul Segretario generale difesa non creava difetti di rappresentatività giacché il Segretario generale della difesa era anche Direttore nazionale degli armamenti e, in quanto tale, titolare di tutti i compiti, funzioni e responsabilità connesse al *procurement* e alle altre molteplici attività in materia di innovazione, ricerca tecnologica, sperimentazione, sviluppo, produzione e approvvigionamenti nel settore degli armamenti; al **numero 2)** viene riformulato il comma 3 dell'articolo 84, per escludere la necessità di individuazione del Vice segretario generale cui affidare la presidenza del comitato in caso di impedimento o vacanza della carica di Segretario generale, dal momento che l'articolo 4, comma 1, lettera e) del citato decreto-legge n. 75 del 2023, a differenza che in passato, quando erano due, introducendo l'articolo 44-ter del Codice (d.lgs. n. 66 del 2010), ha previsto, alla lettera a) del relativo comma 1, un solo Vice segretario generale della difesa. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera t)**, interviene sull'articolo 88-bis del TUOM in termini di coordinamento normativo, al fine di allineare la vetusta formulazione "attività di ricerca e sviluppo" con quella rinnovata con il nuovo articolo 43 del Codice di "attività di innovazione, ricerca tecnologica e sviluppo" ad opera del più volte citato articolo 4 del decreto-legge n. 75 del 2023. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera u)** interviene sull'articolo 89, comma 1, lettere e), g), l), o) e t) con modifiche di mero adeguamento volte ad enucleare in modo autonomo il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti che non recano alcun effetto finanziario. Sostituisce la lettera bb) al fine di revisionare le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa in materia di attività di pubblica informazione e comunicazione in funzione delle rinnovate attività di coordinamento demandate all'Ufficio comunicazione Difesa, facente parte degli uffici di diretta collaborazione, destinando al Capo di Stato maggiore della difesa le attività di promozione del reclutamento nelle Forze armate e pertanto non reca alcun effetto finanziario;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera v)** interviene sull'articolo 91 del TUOM, sostituendo la figura del Segretario generale con quella del Direttore nazionale degli armamenti su cui sono attestate le competenze in campo tecnico scientifico. Si tratta di disposizione di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determina effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera z)** interviene sull'articolo 92 del TUOM, per prevedere che il Sottocapo di stato maggiore della difesa possa essere scelto fra gli ufficiali di grado apicale appartenenti a qualsiasi Forza armata, al fine di risolvere la problematica delle tempistiche di avvicendamento tra Sottocapo di Stato maggiore della difesa e Capo di Stato maggiore della difesa. Si tratta di disposizione di mero carattere ordinamentale che non determina effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera aa)** interviene sull'articolo 95 del TUOM sia per l'adeguamento dei rinvii normativi ivi contenuti, sia per sostituire la figura del Segretario generale della difesa con quella del Direttore nazionale degli armamenti, giacché è da lui che dipendono le direzioni tecniche del *procurement* militare. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;

Dopo la **lettera aa) del comma 1**, appena più sopra illustrata, si iniziano ad apportare le necessarie modifiche attinenti al cuore del provvedimento in esame, e cioè alla separazione, anche nel livello normativo regolamentare, delle funzioni dei compiti e delle connesse responsabilità fra Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti. Coerentemente ed in linea con la sistematica delle norme già introdotte al riguardo a livello primario nel Codice dall'articolo 4 del decreto-legge n.75 del 2023, anche a livello regolamentare si è proceduto introducendo dapprima la disciplina connessa



a compiti e funzioni del Direttore nazionale degli armamenti e all'organizzazione ordinativa della Direzione nazionale degli armamenti; e poi, quella dei compiti, funzioni e responsabilità del Segretario generale della difesa e dell'organizzazione ordinativa del Segretariato generale della difesa. Ciò premesso in linea generale, il completamento della regolazione nelle modalità sistematiche appena sopra descritte, postula le modifiche e le integrazioni al tessuto regolamentare vigente apportate con l'**articolo 1, comma 1, lettere bb), cc) e dd)** del provvedimento che qui si illustra.

In particolare:

- **l'articolo 1, comma 1, lettera bb)**, al Libro Primo, Titolo II, Capo VI, sostituisce la Sezione I, attualmente dedicata alla disciplina di compiti, funzioni e connesse responsabilità del Segretario generale e Direttore nazionale degli armamenti (articoli 103, 104 e 105), con una Sezione I che, attraverso i medesimi articoli adeguatamente rimodulati, prevede invece i compiti, le funzioni e le responsabilità in campo nazionale, internazionale e tecnico-scientifico del solo Direttore nazionale degli armamenti, quale figura autonoma rispetto al Segretario generale della difesa. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera cc)** introduce le Sezioni I-*bis* e I-*ter*, volte a disciplinare rispettivamente:
 - 1) l'organizzazione ordinativa della Direzione nazionale degli armamenti, nel pieno rispetto dei vincoli recati a livello normativo primario in materia di necessario e scrupoloso rispetto della clausola di invarianza finanziaria recati dal citato comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legge n. 75 del 2023 (Vds., *supra*, para "3. NEUTRALITA' FINANZIARIA"). Ovviamente il rispetto dei medesimi vincoli riguarda anche la struttura ordinativa del Segretariato generale della difesa, così come rimodulata con il sostituito articolo 106, ad opera dell'articolo 1, comma 1, lettera *dd)* del presente provvedimento;
 - 2) compiti, funzioni e responsabilità del Segretario generale della Difesa.

Al riguardo, e a fattor comune, le organizzazioni ordinarie della Direzione nazionale degli armamenti e del Segretariato generale della difesa, previste nel presente provvedimento rispettivamente agli articoli 105-*bis* (di nuova introduzione) e 106 (adeguatamente rimodulato e sostituito all'interno della esistente Sezione II del Capo VI, del Titolo II, del Libro Primo), rispecchiano esattamente i modelli ordinativi visuo-grafici già rappresentati al livello primario nell'ambito della Tabelle A e B della Relazione tecnica positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, riferita all'articolo 4 del più volte richiamato decreto-legge n. 75 del 2023, che, ad ogni buon fine, per completezza e per maggiore facilità di verifica di seguito si riportano.




TABELLA A



Dalla successiva Tabella B si evince plasticamente che l'unica posizione di livello dirigenziale generale che si aggiunge è solo quella del Direttore nazionale degli armamenti, già finanziata ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 e che le attuali strutture di livello generale, rimanendo immutate per configurazione, consistenza, funzioni, ubicazione etc., cambiano soltanto la loro dipendenza ordinativa.

La predetta Tabella evidenzia altresì l'istituzione dell'Ufficio Centrale del demanio e del patrimonio (PATRIDIFE) disposta dall'articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1.1), del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, ad invarianza di spesa per effetto della soppressione nella dotazione organica del Ministero della Difesa di due posizioni di livello dirigenziale non generale prevista dal comma 4 del predetto articolo 7.

TABELLA B




A riprova della coerenza delle strutture disegnate dal presente provvedimento con i rimodulati



articoli 105-*bis* e 106 (Cfr., articolo 1, comma 1, lettere *cc*) e *dd*), rispettivamente recanti l'ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti e quella del Segretariato generale della difesa) con quelle definite a livello primario nel pieno rispetto della clausola di invarianza finanziaria, vi è la esatta ripartizione delle **dieci** strutture di livello dirigenziale generale prima tutte appartenenti al Segretariato generale in **sette** nell'organizzazione della Direzione nazionale degli armamenti e **tre** nell'ambito del Segretariato generale privato delle funzioni proprie della Direzione nazionale degli armamenti (esattamente nei termini rappresentati nella Tabella B del citato stralcio della RT al decreto-legge n. 75 del 2023). Con riferimento agli incarichi di direzione del I e del II Reparto della Direzione nazionale degli armamenti e del I e del II Reparto del Segretariato generale è stata prevista la possibile alternatività nell'incarico tra dirigente civile e militare nei limiti delle relative dotazioni organiche (2 dirigenti di livello dirigenziale generale civili e 2 ufficiale generale o grado corrispondente). Coerentemente, le posizioni di Direttore del III Reparto della Direzione nazionale degli armamenti e di Direttore del III Reparto del Segretariato generale della difesa sono assegnate solo a dirigenti civili (completando con gli ulteriori n. 2 incarichi la dotazione dei dirigenti civili titolari di Reparto ossia n. 4). Di seguito organigramma riepilogativo delle strutture dirigenziali di livello generale civili e militari che illustra la prevista alternatività degli incarichi tra dirigenti civili e militari.

Nei medesimi termini dimostrativi del rispetto della clausola di invarianza della spesa anche con esplicito riferimento alle strutture dirigenziali di livello non generale, si richiamano il comma 5, rispettivamente dell'articolo 105-*bis* per la struttura ordinativa della Direzione generale degli armamenti e il comma 4 dell'articolo 106 per quella del Segretariato Generale della Difesa, laddove si prevede espressamente per entrambe le strutture, la clausola di salvaguardia già positivamente sperimentata in occasione del citato d. P.C.M. n. 164 del 2023, in base alla quale *“Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti (e al Segretariato generale della difesa nell'art. 106) sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.”*, con ciò assicurando l'impossibilità di alcun incremento e il rispetto della clausola di invarianza;



- **l'articolo 1, comma 1, lettera dd)** sostituisce all'interno della Sezione II del Libro Primo, Titolo II, Capo VI, l'articolo 106 che, così come rimodulato dal presente provvedimento, ridefinisce la struttura organizzativa e ordinativa del Segretariato generale della Difesa.

In particolare, al Segretario generale della difesa, in ragione e nel rispetto delle finalità già definite a livello normativo primario dal comma 2 dell'articolo 44-*bis* del Codice, così come introdotto dall' art. 4, comma 1, lett. *e*) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75⁶, restano tutte le attribuzioni delineate dall'articolo 105-*ter* del presente schema di regolamento (così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera *cc*)), connesse a quelle di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 300 del 1999, peraltro, espressamente richiamate dal comma 2 dello stesso articolo 44-*bis* del Codice. Coerentemente, al Segretariato generale, restano tutte le strutture di livello dirigenziale generale di cui il Segretario generale sino ad oggi si è avvalso per espletarle. Si ribadisce, anche con riguardo alla struttura ordinativa del Segretariato generale - al pari di quella della Direzione nazionale degli armamenti - che il rispetto della clausola di invarianza della spesa, è garantito dal fatto che **nessuna struttura di livello generale** è aggiunta rispetto a quelle già indicate nella tabella B citata e sopra riportata in stralcio (Cfr., *supra* inclusa nella RT all'articolo 4 del decreto-legge n. 75 del 2023). Con riferimento agli incarichi di direzione del I e del II Reparto della Direzione nazionale è stata prevista la possibile alternatività nell'incarico tra dirigente civile e militare nel rispetto delle relative dotazioni organiche (2 dirigenti di livello dirigenziale generale civili e 1 ufficiale generale o grado corrispondente).

Nei medesimi termini dimostrativi del rispetto della clausola di invarianza della spesa anche relativamente alle strutture dirigenziali di **livello non generale**, si rinvia a quanto già rappresentato con riferimento alla struttura ordinativa della Direzione nazionale degli armamenti ove sono stati richiamati il comma 5 dell'articolo 105-*bis* e il comma 4 dell'articolo 106 (Cfr., *supra*).

- **l'articolo 1, comma 1, lettera ee)**, abroga l'articolo 107 del TUOM, poiché le funzioni espletate dal II Reparto del Segretariato generale della difesa, sono completamente definite all'articolo 106, comma 1, lettera *b*) (così come rimodulato dal presente provvedimento). Si tratta di disposizione di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determina effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera ff)**, sostituisce l'articolo 108 del TUOM, in materia di incompatibilità fra Capo di uno dei Corpi tecnici delle Forze armate, con le cariche di direttore centrale, di direttore generale e di direttore delle direzioni tecniche. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera gg)** riformula, in termini di mero adeguamento ordinativo l'articolo 109 del TUOM, espungendo dalle relative previsioni il Raggruppamento autonomo della difesa, già passato a decorrere dal 2013, in via sperimentale con il citato decreto 15 ottobre 2016 (Cfr., *supra*) alle dipendenze dello Stato maggiore della difesa. Si tratta di disposizione di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determina effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera hh)**, modifica in termini di mero adeguamento normativo il comma 1, dell'articolo 110 del TUOM, sia aggiungendo ai soggetti che si avvalgono degli Uffici centrali anche il Direttore nazionale degli armamenti (prima "incluso" nell'unica figura del Segretario generale della difesa), sia integrando le disposizioni ivi richiamate in materia di funzioni del SGD e DNA, con l'articolo 105-*ter*, quale disposizione recante le competenze specifiche del Segretario

⁶ Art. 44-*bis* *Configurazione della carica di Segretario generale della difesa* -1. Il Segretario generale della difesa è scelto tra i dirigenti civili di prima fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa o delle altre amministrazioni dello Stato o anche tra personale estraneo alle stesse, ovvero tra gli ufficiali in servizio permanente con il grado di generale di corpo d'armata, o grado corrispondente, delle Forze armate, se il Direttore nazionale degli armamenti riveste la qualifica dirigenziale civile. È nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa. 2. **Il Segretario generale assicura l'espletamento delle funzioni di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dipende direttamente dal Ministro della difesa e, limitatamente alle funzioni tecnico operative, dal Capo di stato maggiore della difesa.** In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica è sostituito dal Vice segretario generale.

3. Le ulteriori attribuzioni del Segretario generale della difesa sono disciplinate dal regolamento



generale della difesa, nell'esplicazione della quali egli, al pari del Direttore nazionale degli armamenti, si può avvalere degli uffici centrali. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;

- **l'articolo 1, comma 1, lettera ii)**, interviene sull'articolo 111 del TUOM, in materia di competenze dell'Ufficio centrale del Bilancio e degli affari finanziari del Ministero della difesa (BILANDIFE), sia modificando la lettera g) del comma 1, attraverso l'espunzione del riferimento espresso all'abrogato articolo 6, commi 4 e 5 della legge 20 febbraio 1981, n. 30, sia integrandolo con la lettera g-bis), concernente l'attribuzione a BILANDIFE, delle rilevanti funzioni connesse al monitoraggio dell'andamento della spesa nonché all'analisi e alla valutazione della stessa. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera ll)**, interviene in termini di mero adeguamento normativo sul comma 4 dell'articolo 113 del TUOM, includendo, fra gli elementi di organizzazione dell'Area tecnico-amministrativa del Ministero ivi richiamati, anche la Direzione nazionale degli armamenti, quale elemento di organizzazione separato rispetto al Segretariato generale della difesa. Tale integrazione è necessaria da un canto in ossequio a generali esigenze di riallineamento ordinativo e, dall'altro, per includere anche la Direzione nazionale degli armamenti (staccata dal Segretariato generale quale elemento di organizzazione autonomo) fra gli elementi di organizzazione fra cui vanno ripartiti, determinandone le funzioni, gli uffici e i posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissati nel loro numero massimo in duecentotrenta unità dal successivo comma 4-bis, così come recentemente rimodulato dall' art. 1, comma 1, lettera h), n. 3) del d. P.C.M. 18 settembre 2023, n. 164. Si tratta di una previsione che assicura la neutralità finanziaria con riferimento alla ripartizione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, anche con riferimento alla Direzione nazionale degli armamenti quale elemento di organizzazione autonomo;
- **l'articolo 1, comma 1, lettere da mm) a qq)** recano modifiche di mero adeguamento agli articoli 123, comma 3, 127, comma 1, 134, comma 1, alla rubrica della sezione II, del capo VII, del titolo II del Libro primo e all'articolo 144 del TUOM, in funzione della separazione delle cariche di Segretario generale della difesa e di Direttore nazionale degli armamenti. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera rr)** integra l'articolo 246, comma 6 del TUOM includendo anche il Direttore nazionale degli armamenti come figura autonoma, fra i soggetti deputati a individuare nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilità di datore di lavoro. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera ss)**, aggiorna il comma 2 dell'articolo 251 del TUOM, includendo anche la Direzione nazionale degli armamenti fra le strutture con cui il Segretario generale della difesa, d'intesa, svolge azione di indirizzo in materia di Formazione, informazione e addestramento sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettera tt)** modifica l'articolo 252 del TUOM in materia di coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa. Si tratta di disposizione di mero riallineamento di carattere ordinamentale integrandolo con la Direzione nazionale degli armamenti, che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 1, comma 1, lettere da uu) a fff)** adeguano gli articoli 253, comma 5, 257, comma 4, 258, comma 1, 261, comma 1, 262, comma 2, lettera b), 263, comma 2, lettera f), 312, commi 1, 2 e 3, 323, comma 1, lettera b) e 343, commi 1 e 2, integrandole con la figura del Direttore nazionale degli armamenti o della Direzione nazionale degli armamenti, nell'ambito dell'esplicazione di compiti e funzioni ivi disciplinate, prima attestate sul solo Segretario generale della difesa che accentrava in sé anche le funzioni del Direttore nazionale degli armamenti, oggi,



invece figura autonoma. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale (l'articolo 312, commi 2 e 3 viene adeguato con riferimento alla già avvenuta costituzione a livello primario dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)⁷ che non determinano effetti finanziari;

- **l'articolo 1, comma 1, lettere da ggg) a llll)** intervengono rispettivamente sugli articoli 360, comma 4, 403, 404, 405, 431, 448, 463, 465, 538, 540, 543, 555, 556, 557, 558, 560, 561, 564, 573, 617, 699, 1024, 1038, 1044 e 1051, per denominare correttamente gli elementi di organizzazione di livello dirigenziale generale ivi previsti, a seguito della separazione delle cariche di Direttore nazionale degli armamenti e di Segretario generale della difesa nonchè all'esito della soppressione della *direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della Difesa* e della contestuale costituzione della *Direzione generale dei lavori* all'esterno del Segretariato generale della difesa e dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio già avvenute con l'articolo 7 del decreto legge n. 44 del 2023 richiamato nella premessa del provvedimento che qui s'illustra. Si tratta di disposizioni di mero riallineamento di carattere ordinamentale che non determinano effetti finanziari;
- **l'articolo 2**, rubricato Disposizioni transitorie e finali, al comma 1 reca una disposizione transitoria tenuto conto che il funzionamento del nuovo Centro di responsabilità amministrativa (CRA) della Direzione nazionale degli armamenti decorrerà a partire dal nuovo esercizio finanziario, stabilisce, che la Direzione nazionale si avvalga, fino all'entrata in vigore della legge di bilancio per il 2025, del CRA del Segretariato generale della difesa. Le nuove strutture prendono le mosse da quanto è già in essere, con alcune modifiche corrispondenti alle funzioni dei due CRA, evidenziando in particolare la missione della DNA, una struttura focalizzata sul *procurement* militare e l'innovazione tecnologica. Su queste premesse e coerentemente con gli obiettivi della riorganizzazione è stata delineata la seguente struttura di bilancio distinta per i due CRA:

Riepilogo Missioni, Programmi e Azioni del CRA "Direzione Nazionale Armamenti".

MISSIONE	PROGR.	AZ	Descrizione Azione
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare	1	Spese di personale per il programma
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare	4	Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale dell'Area interforze tecnico-industriale

⁷ Istituito a mente dell'articolo 7, comma 2, lettera a), n. 1) punto 1.1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44.



5 - Difesa e sicurezza del territorio	X - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare	6	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare	7	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice -
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare	8	Approvvigionamenti comuni e sostegno logistico e supporto territoriale delle Forze Armate
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare	10	Ricerca tecnologica nel settore della Difesa
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X - Pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento degli armamenti, ricerca, innovazione tecnologica, sperimentazione e procurement militare	11	Gestione e assistenza del personale

contiene Cpt/pg da scindere tra i CRA



**Riepilogo per Missioni, Programmi e Azioni del
CRA "Segretariato Generale"**

MISSIONE	PROGR.	AZ	Descrizione Azione
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X -Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali	1	Spese di personale per il programma
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X -Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali	4	Formazione, aggiornamento, specializzazione e qualificazione del personale
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X -Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali	7	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X -Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali	8	Approvvigionamenti comuni, sostegno logistico e supporto territoriale ed infrastrutturale delle Forze Armate
5 - Difesa e sicurezza del territorio	X -Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari ed infrastrutturali	11	Gestione e assistenza del personale
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6 -Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	2	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6 -Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	3	Speciali elargizioni, assegni, indennità
32 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	6 -Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare	4	Trattamenti provvisori di pensione

X contiene Cpt/pg da scindere tra i CRA

X

numerazione a cura del MEF



Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa prevede che:

- al comma 2, i preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale, esercitino le proprie competenze fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2010, n. 90;
- al comma 3, gli incarichi dirigenziali già conferiti alla data di entrata in vigore del presente decreto vengano mantenuti fino alla naturale scadenza ovvero, per i dirigenti di livello generale e non generale, civili e militari, le cui strutture sono state modificate dalla riorganizzazione di cui al presente decreto, fino al completamento delle procedure di interpello o di nomina, se anteriore;
- **l'articolo 3** rubricato Divieto di nuovi o maggiori oneri, stabilisce espressamente che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

